



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO NAZIONALE

TITOLO I

Adesione alla Consociazione

Articolo 1

Richiesta di costituzione di un nuovo gruppo e relativa procedura autorizzatoria

1. Il Comitato promotore del nuovo gruppo dovrà trasmettere alla Consociazione, tramite il Consiglio provinciale di riferimento, se esistente, la richiesta va inviata di costituzione per l'acquisizione del parere favorevole. Qualora non esistesse, la richiesta va inviata direttamente alla Consociazione.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento il Consiglio provinciale di riferimento, o in mancanza il delegato all'uopo designato dal Presidente nazionale, si esprime sulla richiesta di costituzione trasmettendo gli atti al Consiglio di presidenza della Consociazione.
3. Per l'autorizzazione alla costituzione di un nuovo gruppo il Comitato promotore dovrà allegare:
 - a) Verbale di Assemblea, con l'indicazione dei soci fondatori che andranno formalmente a costituire la nuova associazione;
 - b) nomina dell'Assistente spirituale;
 - c) nomina del Consulente sanitario.
4. La documentazione, conclusa l'istruttoria, è trasmessa a cura del Segretario nazionale al Consiglio di Presidenza, unitamente al parere del Consiglio provinciale di riferimento o del delegato preposto, per la decisione Autorizzatoria con la quale - se positiva - concederà all'istituendo gruppo anche l'uso della denominazione "FRATRES" e dei relativi simboli.
5. Le autorizzazioni alla costituzione di nuovi gruppi, che entro un anno non Producono gli effetti per i quali sono state concesse, sono revocate con deliberazione del Consiglio di presidenza.

Articolo 2

Presentazione delle domande di adesione, istruttoria e decisione

1. Una volta costituito, il gruppo deve chiedere l'adesione alla Consociazione che, sottoscritta dal legale rappresentante, è diretta al Presidente nazionale.
2. Alla domanda di adesione, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia conforme dell'atto costitutivo, dal quale risultino tutte le nomine alle cariche sociali, con allegato lo Statuto tipo approvato dall'Assemblea nazionale e la dichiarazione all'osservanza ed al rispetto dello Statuto nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi consociativi;
- relazione del Presidente sulle prospettive operative del nuovo gruppo.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta di adesione il Segretario nazionale redige l'istruttoria sulle domande provvedendo:

- a) ad acquisire, ove non allegata alla domanda di adesione, la documentazione di cui al precedente comma secondo;
- b) ad attestare la conformità dello Statuto a quello tipo, approvato dall'Assemblea nazionale, e ad acquisire eventualmente la documentazione ritenuta utile per la definizione della pratica;

4. Sulle domande di adesione decide il Consiglio di Presidenza ai sensi dell'articolo 28, comma primo, lettera b) dello Statuto nazionale. Il diniego dell'ammissione deve essere adeguatamente motivato.

5. Le decisioni, di cui al precedente comma, sono adottate, nella prima riunione utile del Consiglio di Presidenza.

TITOLO II

Organi della Consociazione:
elezione, ineleggibilità, incompatibilità, funzionamento.

Capo I

L'Assemblea

Articolo 3

Conoscibilità delle deliberazioni

1. Per finalità conoscitive le determinazioni dell'Assemblea sono trasmesse a tutti gli associati entro sessanta giorni dalla conclusione dell'adunanza.

Capo II

Consiglio nazionale

Articolo 4

Elezione dei consiglieri

1. L'elezione a suffragio universale dei 15 membri di cui all'articolo 19, comma primo, dello Statuto nazionale avviene, con voto limitato a sette preferenze, su una lista di almeno trenta eleggibili, composta dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 18.

2. La lista di cui al comma precedente è composta in riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 47, commi primo e secondo, dello Statuto nazionale.

3. I membri uscenti sono rieleggibili.

Articolo 5

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili a Consigliere nazionale:

- a) i dipendenti degli associati e della Consociazione e coloro che hanno connessi, direttamente o indirettamente, rapporti di natura patrimoniale, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 266/91;
- b) coloro che rivestano cariche politiche e/o sindacali;
- c) coloro che vengano a trovarsi nelle situazioni di cui all'articolo 48, commi primo, secondo, terzo e quarto, dello Statuto nazionale.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma precedente non hanno effetto se i designati a candidato cessano rispettivamente dalle funzioni e dalle cariche per dimissioni non oltre il giorno in cui risultano eletti.

3. Non può ricoprire la carica di Consigliere nazionale:

- a) chi viene a trovarsi durante il mandato nelle situazioni soggettive di cui al precedente comma primo;
- b) chi ha lite pendente con la Consociazione, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, sia a titolo personale che in rappresentanza di uno o più associati;
- c) chi, per fatti compiuti allorché era componente di organi della Consociazione, è stato – con sentenza passata in giudicato – dichiarato responsabile verso la stessa;
- d) colui che, avendo un debito liquido e esigibile verso la Consociazione, è stato legalmente messo in mora;
- e) chi per qualunque causa non risulta più iscritto ad uno degli associati;
- f) chi sia in corso, negli ultimi 5 anni, in provvedimenti disciplinari legittimamente irrogati dal Collegio dei probiviri o di altro organo consociativo o da un associato.

4. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio nazionale i coniugi nonché i parenti e gli affini entro il terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Consiglio nazionale provvede alla necessaria surrogazione avuto riguardo al numero di voti conseguiti dai consiglieri de quo dichiarando la decadenza del consigliere che ha riportato il minor numero di voti.

Articolo 6

Proclamazione degli eletti

1. La proclamazione degli eletti è disposta dal Presidente della Commissione elettorale al termine dello scrutinio. In caso di parità di voti viene scelto quello con maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di altra parità, chi ha più anni di età.

2. Con lo stesso criterio di cui al comma precedente, la Commissione elettorale redige, per le surrogazioni che si rendessero necessarie durante il mandato, l'elenco dei candidati, non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.

3. Il Presidente della Commissione elettorale partecipa la nomina agli eletti con invito a dichiarare la insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 5, comma terzo, lettere b) e seguenti e provvede alla loro convocazione per la seduta di insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.

4. La riunione di insediamento del Consiglio nazionale è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale fino alla nomina del Presidente della Consociazione.

5. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 18, comma sesto.

Articolo 7

Prerogative e vincoli

1. Ciascun Consigliere nazionale ha diritto di rivolgere interpellanze e interrogazioni al Presidente e di presentare mozioni al Consiglio.

2. Per le interpellanze e le interrogazioni il richiedente ha titolo a ricevere risposta scritta oppure orale in sede di riunione del primo consiglio utile; in quest'ultimo caso allo svolgimento delle interpellanze è ammessa la discussione generale.

3. Il Consigliere nazionale non può presenziare a riunioni o a parti di esse durante le quali sono poste in discussione materie per le quali ha interesse personale o riguardanti conflitti fra la Consociazione e l'associato cui appartiene.

4. I consiglieri nazionali uscenti sono inseriti nella lista degli eleggibili previo loro consenso, richiesto dal Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 8

Decadenza e surrogazione dei consiglieri nazionali

1. Il Consiglio nazionale delibera, dopo aver esaurito l'ordine del giorno, in ordine alla giustificazione dei consiglieri assenti alla seduta.

2. La mancata giustificazione dell'assenza è partecipata all'interessato unitamente all'avviso di convocazione della successiva riunione.

3. La mancata giustificazione dell'assenza a tre riunioni consecutive costituisce presupposto per l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile ai fini della decadenza.

4. L'avviso di convocazione della riunione di cui al precedente comma è spedito al Consigliere interessato con l'avvertenza che potrà partecipare alla riunione stessa soltanto nel caso in cui non fosse deliberata la decadenza.

5. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il Consiglio nazionale delibera la

relativa surrogazione; il Consigliere subentrante partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale con effetto dalla seduta immediatamente successiva.

Articolo 9

Obbligo di convocazione dell'Assemblea

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, comma secondo, lettera b), dello Statuto nazionale, il competente organo è convocato entro 30 giorni dalla data di deposito della richiesta e indice la riunione dell'Assemblea da tenersi entro il termine dei successivi 30 giorni.

2. In caso di convocazione ai sensi del comma precedente, il competente organo può integrare l'ordine del giorno, fermo restando che gli argomenti richiesti, dagli associati hanno carattere di priorità fino alla loro conclusione; la eventuale deliberazione integrativa dell'ordine del giorno è adottata a maggioranza assoluta di voti.

Capo III

Consiglio di Presidenza

Articolo 10

Elezione ed estensione di norme

1. Nella riunione di insediamento del Consiglio nazionale, successivamente alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario nazionale e dell'Amministratore nazionale, vengono eletti i tre membri del Consiglio di Presidenza fra i componenti il Consiglio nazionale.

2. Qualora venga a mancare un Consigliere di presidenza lo stesso consesso adotta i provvedimenti funzionali alla convocazione del Consiglio nazionale per la relativa surroga; se il Consigliere di presidenza da surrogare viene a mancare anche dal Consiglio nazionale lo stesso organo provvederà nell'ordine alla surroga del Consigliere nazionale e successivamente all'integrazione del Consiglio di presidenza.

Capo IV

Organi di revisione e garanzia

Articolo 11

Collegio dei revisori dei conti

1. L'Assemblea elegge - con voto limitato a tre preferenze - i tre membri del Collegio dei revisori e i due membri supplenti scegliendoli fra almeno dieci candidati.

2. Il Presidente della Commissione elettorale proclama i membri eletti seguendo l'ordine di graduatoria.

3. I motivi di in eleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 5 si applicano anche al Collegio dei revisori dei conti.

4. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione

elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 18, comma sesto.

Articolo 12

Collegio dei probiviri

1. L'Assemblea elegge - con voto limitato a tre preferenze - i tre membri del Collegio dei probiviri e i due membri supplenti scegliendoli fra almeno dieci candidati designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 18, comma primo.

2. I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 5 si applicano anche al Collegio dei probiviri.

3. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 18, comma sesto.

Articolo 13

Incompatibilità interne agli organi di revisione e garanzia

1. Non possono contemporaneamente far parte del Collegio dei revisori dei conti i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.

2. Non possono contemporaneamente far parte del Collegio dei probiviri i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.

Capo V

Norme comuni

Articolo 14

Composizione delle liste ed espressione di voto

1. Le liste per l'elezione degli organi sociali sono predisposte dalla Commissione elettorale, anche sulla base delle indicazioni pervenute dagli associati, nonché tramite ogni utile strumento e/o indicazione che la stessa Commissione intenda acquisire.

2. Le liste sono così composte:

- a) per l'elezione del Consiglio nazionale da almeno trenta candidati;
- b) per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti da almeno candidati;
- c) per l'elezione del Collegio dei probiviri da almeno dieci candidati.

3. Le liste devono indicare per ciascun candidato l'associato di appartenenza.

4. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

5. L'elezione degli organi della Consociazione avviene mediante voto libero e segreto

che si esprime tracciando un segno nel riquadro indicato a fianco di ciascun nominativo.

6. Le schede, contenenti un numero di voti superiore a quello consentito dal presente Regolamento per ciascuna lista, sono dichiarate nulle.

Articolo 15

Funzionamento degli organi collegiali centrali

1. Il funzionamento del Consiglio nazionale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri è disciplinato da singoli regolamenti di organizzazione interna, approvati dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 22, comma primo, lettera n), dello Statuto nazionale.

Articolo 16

Partecipazione di estranei alle riunioni degli organi

1. La partecipazione di estranei alle riunioni degli organi collegiali, prevista dall'articolo 51, comma primo, dello Statuto nazionale, è autorizzata dall'organo competente alla convocazione e alla formulazione dell'ordine del giorno, a maggioranza di voti.

2. La partecipazione di cui al presente articolo è limitata alla illustrazione di specifici argomenti ed alla eventuale discussione collegiale; le conseguenti deliberazioni sono adottate previo allontanamento delle persone estranee all'organo.

3. Nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi, alle riunioni degli organi collegiali possono partecipare in qualità di uditori, e senza facoltà di intervento, persone estranee agli organi stessi purché iscritte agli associati.

4. Le partecipazioni di cui al presente articolo non sono ammesse quando la trattazione degli argomenti deve avvenire in seduta segreta.

Articolo 17

Commissione verifica poteri

1. Almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea in prima convocazione si insedia la Commissione verifica poteri, composta da tre a cinque membri nominati dal Consiglio nazionale.

2. A cura del Segretario nazionale vengono predisposti gli atti e quant'altro necessario al funzionamento della Commissione verifica poteri.

3. La Commissione verifica poteri:

a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;

b) accerta l'identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all'Assemblea;

c) accerta la regolarità delle deleghe ai sensi dell'articolo 14, comma terzo, dello Statuto nazionale;

- d) consegna il documento di identificazione e di diritto al voto.
4. Delle operazioni compiute dalla Commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, viene depositato agli atti della Consociazione.
 5. Nel caso di Assemblea elettiva, la Commissione verifica poteri deve essere nominata almeno quattro mesi prima della data stabilita per tale riunione.
 6. Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l'Assemblea ha diritto di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale, accertato dal presidente dell'Assemblea.

Articolo 18

Commissione elettorale

1. Entro il quarto mese antecedente la data di riunione dell'Assemblea per la elezione degli organi della Consociazione, il Consiglio nazionale nomina la Commissione elettorale con l'incarico di presentare le liste dei candidati.
2. La Commissione è composta da cinque membri tra cui viene nominato il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
3. I membri della Commissione elettorale sono scelti fra gli iscritti agli associati e non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione degli organi della Consociazione.
4. Per le adunanze dell'Assemblea riunita in sede elettorale, la Commissione svolge funzioni di seggio.
5. Per il funzionamento dell'Assemblea riunita in sede elettorale si applica il "Regolamento di organizzazione delle Assemblee riunite in sede elettorale" approvato dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 22, comma primo lettera n), dello Statuto nazionale.
6. Prima del trentesimo giorno antecedente la data di riunione dell'Assemblea, la Commissione elettorale trasmette al Presidente nazionale le liste dei candidati per il successivo inoltrare agli associati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

TITOLO III

Organi territoriali della Consociazione Costituzione, elezione, ineleggibilità, incompatibilità, funzionamento

Capo I

Costituzione degli organi territoriali

Articolo 19

Costituzione Consiglio regionale e provinciale

1. La costituzione del Consiglio regionale è deliberata dal Consiglio di Presidenza in relazione alla presenza di almeno due consigli provinciali operanti entro l'ambito del territorio di riferimento.

2. La costituzione del Consiglio provinciale è deliberata dal Consiglio di Presidenza in relazione alla presenza di almeno due gruppi operanti entro l'ambito del territorio di riferimento.

3. Nelle realtà con particolari esigenze ove siano presenti sul territorio di riferimento un singolo gruppo o un solo Consiglio provinciale, questi si raccordano con il Consiglio di Presidenza al fine di rendere comunque efficace la presenza del movimento Fratres ai vari livelli istituzionali.

4. Qualora si determinino i presupposti, il Consiglio di Presidenza provvede senza indugi ad adottare i conseguenti provvedimenti modificativi.

5. Entro 15 giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma precedente, il Presidente della Consociazione ne dà notizia agli associati ed avvia le procedure per l'elezione dei Consigli di riferimento.

6. Ove i presupposti per la costituzione di un Consiglio provinciale si raggiungano nell'ambito di una regione dove già opera il Consiglio regionale, quest'ultimo attiverà la procedura verso il Consiglio di Presidenza per l'adozione dei relativi provvedimenti decisionali.

7. Ove si raggiungano i presupposti, per la costituzione di un Consiglio regionale, di concerto fra loro, i Consigli provinciali del territorio di riferimento attiveranno la procedura verso il Consiglio di Presidenza per l'adozione dei relativi provvedimenti decisionali.

8. Non si dà luogo alla procedura per l'elezione degli organi regionali o provinciali se i presupposti per la costituzione formalesi manifestano nell'ultimo semestre del mandato del Consiglio nazionale.

Capo II Assemblea regionale

Articolo 20 Verifica poteri

1. Almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea regionale in prima convocazione si insedia la Commissione verifica poteri, composta da tre membri, nominati dal Consiglio regionale.

2. A cura del Consiglio regionale vengono predisposti gli atti e quant'altro necessario al funzionamento della Commissione verifica poteri.

3. La Commissione verifica poteri:

a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;

- b) accerta l'identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe, ai sensi dell'articolo 37, commi secondo e terzo, dello Statuto nazionale;
- d) consegna il documento di identificazione e di diritto al voto.

4. Delle operazioni compiute dalla Commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, viene depositato agli atti del Consiglio regionale.

5. Nel caso di Assemblea elettiva, la Commissione verifica poteri deve essere nominata almeno quattro mesi prima della data stabilita per tale riunione.

6. Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l'Assemblea ha diritto di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale, accertato dal presidente dell'Assemblea.

Articolo 21

Conoscibilità delle deliberazioni

1. Per finalità conoscitive le determinazioni dell'Assemblea regionale sono trasmesse a tutti gli associati di riferimento entro sessanta giorni dalla conclusione dell'adunanza.

Articolo 22

Convocazione

1. L'Assemblea regionale è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per radunanza. Ai legali rappresentanti degli associati l'avviso è spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.

2. L'assemblea si riunisce nel luogo prescelto dal Consiglio regionale.

3. L'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti regionale è convocata dal Presidente regionale - di concerto con il Presidente nazionale - secondo quanto stabilito al successivo articolo 38, comma terzo.

Capo III

Consiglio regionale e Collegio dei revisori dei conti

Articolo 23

Consiglio regionale e Collegio dei revisori dei conti

1. Sono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea regionale all'uopo convocata dal Presidente regionale nel giorno concordato con il Presidente nazionale.

2. L'elezione dei 7 membri di cui all'articolo 39, comma 1, dello Statuto nazionale avviene - con voto limitato a tre preferenze - su una lista di almeno quattordici eleggibili, composta dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 25.

3. L'elezione dei 3 membri dei revisori dei conti, di cui all'articolo 38, comma 1, dello Statuto nazionale, avviene - con voto limitato a due preferenze - su una lista di almeno sei eleggibili, composta dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 25.

4. Le liste di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo sono composte in riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 47, commi primo e secondo, dello Statuto nazionale.

5. I membri uscenti del Consiglio regionale e del Collegio revisori dei conti regionale sono rieleggibili.

6. I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 5 si applicano anche al Consiglio regionale ed al Collegio dei revisori dei conti regionale.

Articolo 24

Commissione elettorale regionale

1. Prima del quarto mese antecedente la data di riunione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti regionale, il Consiglio regionale nomina la Commissione elettorale regionale con l'incarico di presentare le liste dei candidati.

2. La Commissione è composta da tre membri fra i quali elegge il Presidente ed il Segretario.

3. I membri della Commissione elettorale, scelti fra gli iscritti agli associati della regione di riferimento, non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti regionale.

4. Per le adunanze dell'Assemblea regionale riunita in sede elettorale, la Commissione svolge funzioni di seggio.

5. Per il funzionamento dell'Assemblea regionale riunita in sede elettorale si applica il "Regolamento di organizzazione delle assemblee riunite in sede elettorale" approvato dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 22, comma primo lettera n), dello Statuto nazionale.

6. Prima dei venti giorni antecedenti la data di riunione dell'Assemblea regionale, la Commissione elettorale trasmette le liste dei candidati al Presidente nazionale, per conoscenza, e al Presidente regionale per il successivo inoltro agli associati

Articolo 25

Composizione delle liste ed espressione di voto

1. Le liste per l'elezione del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti regionale sono predisposte dalla Commissione elettorale, anche sulla base delle indicazioni

pervenute dagli associati, tramite ogni utile strumento e/o indicazione che la stessa Commissione intenda acquisire.

2. Le liste sono così composte:

- a) per l'elezione del Consiglio regionale da almeno quattordici candidati;
- b) per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti da almeno sei candidati.

3. Le liste devono indicare per ciascun candidato l'associato di appartenenza.

4. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

5. L'elezione avviene mediante voto libero e segreto che si esprime tracciando un segno nel riquadro indicato a fianco di ciascun nominativo.

6. Le schede, contenenti un numero di voti superiore a quello consentito dal presente Regolamento per ciascuna lista, sono dichiarate nulle.

Articolo 26

Proclamazione degli eletti

1. La proclamazione degli eletti è disposta dal Presidente della Commissione elettorale al termine dello scrutinio. In caso di parità di voti viene scelto quello con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di altre parità, chi ha più anni di età.

2. Con lo stesso criterio di cui al comma precedente, la Commissione elettorale redige, per le surrogazioni che si rendessero necessario durante il mandato, l'elenco dei candidati non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.

3. Il Presidente della Commissione elettorale partecipa la nomina agli eletti con invito a dichiarare la insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 5, comma terzo, lettere b) e seguenti e provvede alla loro convocazione per la seduta di insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.

4. La riunione di insediamento del Consiglio regionale è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale fino alla nomina del Presidente del Consiglio regionale.

5. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al precedente articolo 24, comma sesto.

Articolo 27

Convocazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce entro il mese di febbraio per adottare il rendiconto economico dell'anno trascorso e le previsioni di spesa per l'anno successivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea regionale.

2. Il Consiglio regionale può altresì essere convocato in ogni tempo su decisione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti- la richiesta deve indicare gli

argomenti da trattare.

3. Il Presidente spedisce l'avviso agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; la trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia documentalmente attestata la data di invio.

4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata telegraficamente o tramite messaggio telefax al numero preventivamente depositato dai consiglieri.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 28

Convocazione del Collegio dei revisori dei conti regionale

1. E' convocato dal Presidente del Collegio entro il giorno 15 del mese di febbraio per la verifica contabile dell'anno trascorso.

2.E' altresì convocato dal Presidente del Collegio almeno due volte l'anno, per la verifica dell'andamento contabile del Consiglio regionale, con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo di riunione oltre agli argomenti da trattare.

4. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente con la presenza di almeno due componenti.

Capo IV

Consiglio provinciale

Articolo 29

Verifica poteri

1. Almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea provinciale in prima convocazione si insedia la Commissione verifica poteri, composta da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

2.A cura del Consiglio provinciale vengono predisposti gli atti e quant'altro necessario al funzionamento della Commissione verifica poteri.

3. La Commissione verifica poteri:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe ai sensi dell'articolo37, commi secondo e terzo, dello Statuto nazionale;

d) consegna il documento di identificazione e di diritto al voto.

4. Delle operazioni compiute dalla Commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, viene depositato agli atti del Consiglio provinciale.

5. Nel caso di Assemblea elettiva, la Commissione verifica poteri deve essere nominata almeno quattro mesi prima della data stabilita per tale riunione.

6. Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l'Assemblea ha diritto di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale, accertato dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 30

Conoscibilità delle deliberazioni

1. Per finalità conoscitive le determinazioni dell'Assemblea provinciale sono trasmesse a tutti gli associati di riferimento entro sessanta giorni dalla conclusione dell'adunanza.

Articolo 31

Convocazione

1. L'Assemblea provinciale è convocata dal Presidente del Consiglio provinciale con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ai legali rappresentanti degli associati l'avviso è spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.

2. L'Assemblea si riunisce nel luogo prescelto dal Consiglio provinciale.

3. L'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Consiglio provinciale è convocata dal Presidente provinciale, di concerto con il Presidente regionale, secondo quanto stabilito al successivo articolo 38, commi secondo e terzo.

Articolo 32

Consiglio provinciale

1. È eletto ogni quattro anni dall'Assemblea provinciale all'uopo convocata dal Presidente provinciale nel giorno concordato con il Presidente regionale.

2. L'elezione dei 7 membri di cui all'articolo 44, comma primo, dello Statuto nazionale avviene - con voto limitato a tre preferenze - su una lista di almeno quattordici eleggibili, composta dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 35.

3. La lista di cui al comma precedente del presente articolo è composta in riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 47, commi primo e secondo, dello Statuto nazionale.

4. I membri uscenti del Consiglio provinciale sono rieleggibili.

5. I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 5 si applicano anche al Consiglio provinciale.

Articolo 33

Commissione elettorale provinciale

1. Entro il quarto mese antecedente la data di riunione dell'Assemblea provinciale per la elezione del Consiglio provinciale, lo stesso Consiglio nomina la Commissione elettorale provinciale con l'incarico di presentare la lista dei candidati.

2. La Commissione è composta da tre membri fra i quali elegge il Presidente ed il Segretario.

3. I membri della Commissione elettorale, scelti fra gli iscritti agli associati della provincia di riferimento, non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio provinciale.

4. Per le adunanze dell'Assemblea provinciale riunita in sede elettorale, la Commissione svolge funzioni di seggio.

5. Per il funzionamento dell'Assemblea provinciale riunita in sede elettorale si applica il "Regolamento di organizzazione delle assemblee riunite in sede elettorale" approvato dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 22, comma primo lettera n), dello Statuto nazionale.

6. Prima dei venti giorni antecedenti la data di riunione dell'Assemblea provinciale, la Commissione elettorale trasmette le liste dei candidati al Presidente nazionale, per conoscenza, e al Presidente provinciale per il successivo inoltro agli associati.

Articolo 34

Composizione delle liste ed espressione di voto

1. La lista per l'elezione del Consiglio provinciale è predisposta dalla Commissione elettorale, di cui all'articolo 35, e deve essere composta da almeno quattordici candidati per i quali deve essere indicato l'associato di appartenenza.

2. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

3. L'elezione avviene mediante voto libero e segreto che si esprime tracciando un segno nel riquadro indicato a fianco di ciascun nominativo.

4. Le schede contenenti un numero di voti superiore a quello consentito dal presente Regolamento per ciascuna lista, sono dichiarate nulle.

Articolo 35

Proclamazione degli eletti

1. La proclamazione degli eletti è disposta dal Presidente della Commissione elettorale

al termine dello scrutinio. In caso di parità di voti viene scelto quello con maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di altra parità, chi ha più anni di età.

2. Con lo stesso criterio di cui al comma precedente, la Commissione elettorale redige, per le surrogazioni che si rendessero necessario durante il mandato, l'elenco dei candidati non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.

3. Il Presidente della Commissione elettorale partecipa la nomina agli eletti con invito a dichiarare la insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 5, comma terzo, lettere b) e seguenti e provvede alla loro convocazione per la seduta di insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.

4. La riunione di insediamento del Consiglio provinciale è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale fino alla nomina del Presidente del Consiglio provinciale.

5. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al precedente articolo 33, comma sesto.

Articolo 36

Convocazione del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale si riunisce entro il mese di febbraio per adottare il rendiconto economico dell'anno trascorso e le previsioni di spesa per l'anno successivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea provinciale.

2. Il Consiglio provinciale può altresì essere convocato in ogni tempo su decisione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare.

3. Il Presidente spedisce l'avviso agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La trasmissione è effettuata al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro idoneo mezzo postale o telematico, purché sia documentalmente attestata la data di invio.

4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata telegraficamente o tramite messaggio telefax al numero preventivamente depositato dai consiglieri.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

TITOLO IV

Decadenze, surrogazioni e norme finali

Articolo 37

Decadenze e surrogazioni

1. Le norme stabilite all'articolo 8 del presente Regolamento, in materia di decadenza e surrogazione dei consiglieri nazionali, si applicano ai componenti dei consigli regionali, provinciali, ed ai componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei probiviri.

Articolo 38

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di convocazione, partecipazione e funzionamento degli organi territoriali della Consociazione, si fa riferimento alle norme dello Statuto nazionale e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di Consiglio nazionale.

2. Al Collegio dei revisori dei conti provinciale sono attribuite le funzioni, gli obblighi ed i vincoli nonché le modalità operative e di elezione del Collegio dei revisori dei conti regionale.

3. Le assemblee per il rinnovo delle cariche sociali, in sede di prima applicazione, si tengono nel seguente ordine e competenza:

- a) Elezione del Consiglio nazionale, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti della Consociazione;
- b) elezione dei consigli regionali e dei collegi dei revisori dei conti regionali;
- c) elezione dei consigli provinciali e dei collegi dei revisori dei conti provinciali.

4. Al termine delle operazioni di scrutinio per l'elezione degli organi territoriali, sarà data immediata comunicazione dei risultati alla Consociazione a mezzo della modulistica all'uopo predisposta ed allegata al Regolamento di organizzazione delle assemblee riunite in sede elettorale.

REGOLAMENTO ASSEMBLEE RIUNITE IN SEDE ELETTORALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della Consociazione e del Regolamento di esecuzione, disciplina il funzionamento delle assemblee: nazionale - regionale - provinciale, riunite in sede elettorale ed al quale gli organi centrali e territoriali fanno riferimento.

2. Almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea devono insediarsi, nel luogo stabilito, la Commissione elettorale con funzioni di seggio e la Commissione verifica poteri.

3. Il seggio è validamente costituito se sono presenti almeno i due terzi dei componenti fra i quali il Presidente o il vice Presidente; il quorum, di cui al presente comma, è richiesto in ogni fase delle operazioni elettorali.

Articolo 2 - Apertura operazioni verifica poteri

1. La Commissione verifica poteri, validamente costituita con almeno la presenza di due terzi dei componenti, fra cui il Presidente, accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea. Il diritto al voto viene accertato con il riscontro del titolo di partecipazione, inviato con la convocazione e con la lista degli elettori fornita dal Segretario nazionale, ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, del Regolamento di esecuzione e da lui autenticata.

2. La lista, in duplice copia, deve indicare per ciascun elettore il numero progressivo di affiliazione alla Consociazione, la denominazione sociale completa, il nome del legale rappresentante risultante al ventesimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea oltre a due colonne nelle quali rispettivamente l'avente diritto apporrà la propria firma di presenza e per la consegna del certificato elettorale.

3. Durante le operazioni di verifica coloro che risultassero sprovvisti del tagliando di partecipazione all'Assemblea daranno la precedenza ad altri rivolgendosi quindi ad apposito settore all'uopo destinato dove, a seguito dei dovuti riscontri, sarà rilasciato un duplicato del tagliando stesso.

4. La Commissione verifica poteri, esperite le verifiche e dietro apposizione della firma dell'elettore sulla lista degli elettori, rilascia il certificato elettorale da presentare al seggio. Non possono essere in alcun modo ammessi alla votazione elettori sprovvisti di certificato elettorale.

5. Ai fini della verifica della validità delle deleghe, la Commissione verifica poteri provvede a richiedere in tempo utile il deposito - da far pervenire non oltre il quinto giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea - della firma di tutti i legali rappresentanti degli associati aventi diritto al voto, risultanti tali alla stessa data.

6. Per i legali rappresentanti eletti nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea sarà sufficiente la presentazione dell'estratto del verbale di nomina.

7. La trasmissione del deposito di firma da parte dei legali rappresentanti è effettuata con ogni mezzo utile idoneo a documentarne la ricezione nel termine stabilito dalla Commissione elettorale.

8. Per le modalità di rilascio delle deleghe si richiama quanto disposto dall'articolo 14, comma terzo, dello Statuto nazionale.

9. Per i delegati dei legali rappresentanti, ai fini della valida partecipazione al voto, è condizione indispensabile il deposito della firma del legale rappresentante, di cui ai precedenti commi quinto, sesto e settimo del presente articolo.

Articolo 3 - Sala di votazione

1. Il locale destinato alla votazione, in cui può essere aperta una sola porta di ingresso, deve esser adibito in modo tale da assicurare la segretezza del voto, anche mediante la disposizione di una o più cabine.

2. Al seggio sono assegnate un numero di urne tante quanti sono gli organi sociali da eleggere.

Articolo 4 - Costituzione del seggio

1. Il Presidente dell'organo interessato del corrispondente livello consegna al Presidente del seggio gli atti ed il materiale necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali, nonché le schede per le singole votazioni racchiuse in pacchi separati e sigillati.

2. Fra gli atti deve risultare la lista elettorale, in duplice copia, con l'indicazione degli elettori e deve indicare per ciascun elettore il numero progressivo di affiliazione alla Consociazione, la denominazione sociale completa oltre ad una specifica colonna destinata all'apposizione della firma di un componente la Commissione elettorale per l'attestazione dell'avvenuta votazione.

3. Costituito il seggio, ai sensi del precedente articolo 1, comma secondo, il Presidente distribuisce per l'autentica agli altri componenti la Commissione elettorale le schede destinate alla votazione, stampate in colori diversi per ciascun tipo di votazione.

4. La Commissione elettorale, decidendo a maggioranza della presenza dei componenti, fissa l'ora di chiusura delle operazioni elettorali, le quali devono protrarsi ininterrottamente per almeno tre ore dall'apertura della votazione.

Articolo 5 – Votazioni

1. Il Presidente del seggio verifica l'identità e di titoli di partecipazione al voto degli elettori, ne prende nota nella lista degli aventi diritto al voto e consegna a ciascun elettore la matita per l'espressione di voto ed una scheda per ciascun tipo di votazione.

2. Ciascun elettore riconsegna al Presidente del seggio la matita e le schede che vengono inserite immediatamente nelle apposite urne.

3. Il componente del seggio incaricato dal Presidente annota l'avvenuta espressione del voto nell'apposita colonna della lista elettorale di cui al precedente articolo 2, comma secondo.

4. In caso di deterioramento di una o più schede, l'elettore ha diritto di ricevere altrettante schede in sostituzione; le schede sostituite vengono distrutte alla chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 6 - Scrutinio delle schede

1. All'ora fissata per la chiusura delle operazioni di voto, previa ammissione al voto degli elettori eventualmente presenti in sala, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

2. Il Presidente accerta il numero dei votanti tramite la lista degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui il numero dei votanti per l'elezione degli organi, siano essi centrali che territoriali, fosse inferiore, per ogni singola votazione, ad un quarto degli aventi diritto al voto, il Presidente dichiara la nullità della relativa votazione.

3. In caso di nullità la votazione viene ripetuta entro trenta giorni. Agli adempimenti funzionali alla consultazione provvede il Presidente dell'organo interessato del corrispondente livello.

4. Il Presidente del seggio procede allo scrutinio delle schede delle singole votazioni, osservando il seguente ordine di priorità e di competenza:

- a) elezione dei consiglieri;
- b) elezione del Collegio dei revisori dei conti;
- c) elezione del Collegio dei probiviri.

5. Per lo scrutinio è ammessa adeguata procedura informatica la quale dovrà rigorosamente rispettare le norme dello Statuto nazionale, del Regolamento di esecuzione, del presente Regolamento e assicurare la segretezza del voto.

Articolo 7 - Verbalizzazione delle operazioni elettorali e proclamazione degli eletti

1. Le operazioni elettorali sono riportate nel verbale. Lo schema, nelle diverse formulazioni per le varie elezioni, anche in relazione alla efficacia del suo contenuto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. Fatta salva la verifica delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma terzo, lettere b) e seguenti del Regolamento di esecuzione dello Statuto nazionale, il Presidente del seggio procede alla proclamazione degli eletti ai sensi dell'articolo 6, comma primo, del predetto Regolamento.

**INDICE DEI TITOLI, CAPI E RELATIVI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DELLO STATUTO NAZIONALE**

Titolo I	Adesione alla Consociazione				
				Art. 1	Richiesta di costituzione di un nuovo gruppo e relativa procedura autorizzatoria
				Art. 2	Presentazione delle domande di adesione, istruttoria e decisione
Titolo II	Organi della Consociazione: elezione, ineleggibilità, incompatibilità e funzionamento.				
		Capo I	L'assemblea		
				Art. 3	Conoscibilità delle deliberazioni
		Capo II	Consiglio nazionale		
				Art. 4	Elezione dei consiglieri
				Art. 5	Ineleggibilità e incompatibilità
				Art. 6	Proclamazione degli eletti
				Art. 7	Prerogative e vincoli
				Art. 8	Decadenza e surrogazione dei consiglieri nazionali
				Art. 9	Obbligo di convocazione dell'Assemblea
		Capo III	Consiglio di Presidenza		
				Art. 10	Elezione ed estensione di norme
		Capo IV	Organi di revisione e garanzia		

				Art. 11	Collegio dei revisori dei conti
				Art. 12	Collegio dei probiviri
				Art. 13	Incompatibilità interne agli organi di revisione e garanzia
		Capo V	Norme comuni		
				Art. 14	Composizione delle liste ed espressione di voto
				Art. 15	Funzionamento degli organi collegiali centrali
				Art. 16	Partecipazione di estranei alle riunioni degli organi
				Art. 17	Commissione verifica poteri
				Art. 18	Commissione elettorale
Titolo III	Organi territoriali della Consociazione Costituzione, elezione, incompatibilità e funzionamento				
		Capo I	Costituzione degli organi territoriali		
				Art. 19	Costituzione Consiglio regionale e provinciale
		Capo II	Assemblea regionale		
				Art. 20	Verifica poteri
				Art. 21	Conoscibilità delle deliberazioni
				Art. 22	Convocazione
		Capo III	Consiglio regionale e Collegio dei revisori dei conti		

				Art. 23	Consiglio regionale e collegio dei revisori dei conti
				Art. 24	Commissione elettorale regionale
				Art. 25	Composizione delle liste ed espressione di voto
				Art. 26	Proclamazione degli eletti
				Art. 27	Convocazione del Consiglio regionale
		Capo IV	Consiglio provinciale		
				Art. 28	Convocazione del Collegio dei revisori dei conti regionale
				Art. 29	Verifica poteri
				Art. 30	Conoscibilità delle deliberazioni
				Art. 31	Convocazione
				Art. 32	Consiglio provinciale
				Art. 33	Commissione elettorale provinciale
				Art. 34	Composizione delle liste ed espressione di voto
				Art. 35	Proclamazione degli eletti
				Art. 36	Convocazione del Consiglio provinciale
Titolo IV	Decadenze, surrogazioni e norme finali				
				Art. 37	Decadenze e surrogazioni
				Art. 38	Norme finali

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEE RIUNITE IN SEDE ELETTORALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Apertura operazioni verifica poteri

Articolo 3 - Sala di votazione

Articolo 4 - Costituzione del seggio

Articolo 5 - Votazioni

Articolo 6 - Scrutinio delle schede

Articolo 7 - Verbalizzazione delle operazioni elettorali e proclamazione degli eletti